

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GENNAIO 1881

quest'ordine del giorno prima di passare alla votazione degli articoli.

Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi :

« Il sottoscritto propone che non si passi alla discussione degli articoli e il progetto sia rimandato alla Commissione perchè lo emendi. »

Quest'ordine del giorno è respinto dalla Commissione e dall'onorevole ministro.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Fatta prova e controprova l'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi è respinto. (*Movimenti e conversazioni*)

Prego di far silenzio.

Ricordo intanto alla Camera che domattina alle 11 sono riuniti gli uffici affinchè si costituiscano ed esaminino alcuni disegni di legge posti all'ordine del giorno.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione, avranno vigore in tutto il regno colle modificazioni seguenti.

« Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore, saranno pubblicate in appendice alla legge presente. »

BONGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare sull'articolo primo.

BONGHI. L'onorevole relatore ha risposto a parecchie delle osservazioni da me fatte relativamente a quest'articolo 1, ed io alle risposte sue contrapporrò le mie in seguito quando si tratterà degli articoli sui quali cadono specialmente quelle difficoltà che io ho indicate. Qui però occorre ripetere già un'osservazione, alla quale egli non ha dato risposta; e che mi pare la più grave di tutte, e pregherei l'onorevole ministro di volere anch'egli dichiarare il parere suo, poichè pare che questa legge debba essere colmata a forza di dichiarazioni.

La legge del 1859 non suppone che un solo Consiglio superiore d'istruzione pubblica il quale si estende a tutta quanta l'istruzione classica e tecnica del regno. Ora quando l'istruzione secondaria tecnica fu separata dall'istruzione classica e commessa al Ministero di agricoltura e commercio, questo costituì per decreto reale un Consiglio di insegnamento tecnico.

Tale disposizione si intendeva sino a che quella parte dell'insegnamento tecnico rimase al Ministero dell'agricoltura e commercio, e l'istruzione classica fu governata da quello della pubblica istruzione. Oggi gli istituti tecnici sono ritornati al Ministero della pubblica istruzione; ora questo non

è chiaro che cosa voglia fare di quel Consiglio. Qualche volta pare intenda mantenere il Consiglio speciale di insegnamento tecnico; qualche altra ha agito come se il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica dovesse essere il solo.

Diffatti gli ultimi decreti emanati dal predecessore del presente ministro, l'onorevole Desanctis, rispetto alle scuole tecniche, furono deferiti al Consiglio superiore per l'esame; ed invece l'onorevole Perez aveva prima comunicata al Consiglio superiore una lettera, nella quale si diceva (in contraddizione a quanto è stato fatto poi) che tutto ciò che concerneva l'insegnamento tecnico, sarebbe stata attribuzione dell'altro Consiglio.

Ora la pubblicazione di questo articolo risolverebbe il dubbio; dappoichè questo articolo dicendo, che le disposizioni della legge del 1859 si estendono a tutto il regno; ed essendo cessata dall'altra parte ogni ragione della duplicità dei Consigli, vorrebbe dire che il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica è reintegrato nel suo governo di tutta quanta l'istruzione.

Ora io domando: che cosa s'intende di fare? Il Consiglio superiore sarà unico per l'istruzione classica e tecnica, ovvero non sarà il Consiglio unico? Succederà come è succeduto finora, quantunque gli istituti tecnici sieno tornati nel seno del Ministero della pubblica istruzione, che la materia degli istituti tecnici apparterrà ad un Consiglio tecnico e la materia delle Università e dell'insegnamento secondario classico e del primario apparterrà al Consiglio superiore di istruzione pubblica?

Ho bisogno, adunque, di sapere se s'intende che il Consiglio superiore debba essere, come questa legge vuole, il Consiglio unico dell'insegnamento, ovvero se si manterrà per una parte sola dell'insegnamento tecnico un altro Consiglio speciale, non fondato per legge ma per decreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

BERIO, *relatore*. La domanda dell'onorevole Bonghi è di molta importanza e la risposta mi pare pronta e tale da soddisfarlo. La legge Casati provvedeva a tutta l'istruzione superiore, secondaria, e primaria. Per un fatto, che è del Governo, l'istruzione secondaria tecnica appartenente dapprima al Ministero della pubblica istruzione, fu assegnata a quello di agricoltura, industria e commercio, ed allora con un decreto reale e non con una legge, fu creato nel Ministero di agricoltura e commercio quel tal Consiglio del quale parla l'onorevole Bonghi. Ritornata l'istruzione tecnica alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, il decreto reale (della cui legalità si potrebbe anche dubitare, ma che ad ogni